Allegato 6 al Disciplinare di Gara

REGIONE VENETO
Area Sanità e Sociale
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

* * * * * *

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1- Oggetto dell'affidamento 3

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze 3

Art. 3 – Garanzia a corredo dell' esecuzione del contratto 3

Art. 4- Stipulazione e durata del Contratto 4

Art. 5 – Collaudo 4

Art. 6 – Fatturazione e Pagamenti 5

Art. 7 – Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali 6

Art. 8 – Cessione del contratto e Subappalto 7

Art. 9 – Inadempimenti e penalità 7

Art. 10 – Risoluzione del contratto 8

Art. 11 – Recesso unilaterale 9

Art. 12 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria alla cessazione del servizio 9

Art. 13 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento 10

Art. 14 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni 10

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari 10

Art. 16 – Protocollo di legalità 11

Art. 17 – Foro competente 11

Art. 18 – Clausola finale 12

Art. 1- Oggetto dell'affidamento

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, che verrà espletata, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità – Area per la Sanità della Regione del Veneto, sulla base delle funzioni allo stesso attribuite con la D.G.R.V. n. 2370 del 29/12/2011.

Il servizio, così come dettagliatamente descritto all'interno del documento denominato "Capitolato Tecnico", allegato al Disciplinare di gara, verrà prestato a favore delle Aziende ULSS della Regione del Veneto (di seguito "Aziende Sanitarie").

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Veneto – Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, (di seguito denominato CRAS), la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura e della campionatura dei prodotti aggiudicati;
- azione di coordinamento per quanto attiene le verifiche ed autorizzazioni in merito alle modificazioni soggettive ex art. 116 d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla Regione Veneto - CRAS acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);
- gestione dell'esecuzione del contratto;
- ricevimento fatture ed effettuazione dei relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- autorizzazione al subappalto;

Art. 3 – Garanzia a corredo dell' esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria (di seguito l' "Appaltatore") dovrà costituire a favore di ciascuna delle Aziende Sanitarie che hanno conferito procura e che lo richiedessero, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere, di importo pari al 10% o al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.
Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Art. 4- Stipulazione e durata del Contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto con la singola Azienda Sanitaria, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii..
Il servizio avrà la durata di 36 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del "**Verbale di positivo collaudo**" di cui al successivo art. 5. Alla scadenza del triennio, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi ai sensi dall'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
L'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.
Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

Art. 5 – Collaudo

Il collaudo ha lo scopo di accertare la regolare funzionalità del servizio e di ogni singola componente con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- corretta realizzazione del servizio in ogni sua parte ed il rispetto dei tempi previsti;
- regolare funzionamento di tutte le componenti e la loro corrispondenza a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dall'offerta tecnica, se migliorativa, dagli ulteriori deliverable prodotti nelle fasi di progettazione ed implementazione;
- funzionalità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, se migliorativa;
- completezza di tutta la documentazione consegnata;

L'Appaltatore, preliminarmente alla fase di collaudo, dovrà:

- consegnare un Piano di Collaudo contenente l'articolazione delle prove proposte per l'espletamento delle attività di collaudo;
- accettare che il collaudo comprenda, come parte integrante, le prove indicate dall'Azienda Sanitaria ;
- fornire il supporto al collaudo.

L'operazione di collaudo deve avvenire secondo la pianificazione esposta nel DIAGRAMMA DI GANTT allegato al presente Capitolato d'Oneri, presso le Aziende Sanitarie, alla presenza di persona incaricata dall'impresa appaltatrice. Il collaudo deve includere la verifica di conformità definitiva da effettuare alla conclusione della fase di attivazione e messa in produzione, ivi incluse le attività di formazione, di migrazione e recupero dei dati.
Ove il collaudo ponesse in evidenza malfunzionamenti, difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, sia in termini di funzionalità che prestazionali, l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione entro 15 giorni dalla rilevazione dei medesimi.
Nel caso in cui non sia stato possibile consegnare il servizio comprensivo di tutte le sue componenti per motivi non imputabili all'Appaltatore, opportunamente e tempestivamente notificati per iscritto, l'Appaltatore potrà richiedere l'effettuazione di un collaudo parziale.
Il collaudo sarà documentato da specifico "**Verbale di positivo collaudo**", redatto dall'Appaltatore (e controfirmato dall'Azienda Sanitaria) solo dopo il superamento della fase di test e successivamente all'attivazione e messa in produzione del servizio.
Il "**Verbale di positivo collaudo**" costituisce elemento di vincolo per i pagamenti di cui al successivo articolo 6.
Tutti i costi connessi all'espletamento dell'attività di collaudo saranno a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 6 – Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di ogni singola Azienda Sanitaria destinataria del servizio.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato d'Oneri, nei termini di legge dalla data di ricevimento fattura, con le seguenti modalità:
Il pagamento verrà corrisposto dalla singola Azienda Sanitaria come segue:
Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di elaborazione dei dati, l'Appaltatore emetterà fattura applicando al numero di prescrizioni elaborate nel mese precedente il prezzo/prescrizione (che risulterà dalla somma tra il prezzo aggiudicato dei servizi base e il prezzo aggiudicati degli eventuali servizi opzionali attivati). Il numero di prescrizioni fatturate dovrà comunque essere riscontrabile autonomamente da ciascuna Azienda Sanitaria, attraverso specifica funzionalità dell'applicativo.

Nel caso in cui nella Regione del Veneto venga adottato il c.d. REGISTRO (che raccoglie le fustelle di più promemoria) l'appaltatore dovrà applicare sul prezzo unitario offerto in gara, una riduzione pari al cinquanta per cento per ogni promemoria rilevato ed elaborato tramite il REGISTRO.

L'Azienda Sanitaria, previa conferma dei valori come sopra descritti, provvederà alla liquidazione e al pagamento, con cadenza mensile posticipata.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).
I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il L'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.
L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto.
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 15 del presente Capitolato d'oneri.

Art. 7 – Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali

Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi dei servizi erogati, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del ± 20%.
I servizi oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotti in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente pubblico preposto.

L' Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore ulteriori servizi complementari, ricorrendo a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., fino alla concorrenza del 50% del valore contrattuale iniziale.

Art. 8 – Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.
È vietato il subappalto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.
L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 9 – Inadempimenti e penalità

Il mancato rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico, per cause imputabili all'Appaltatore, comporterà l'automatica applicazione allo stesso delle seguenti penali:

- Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nel ritiro della documentazione;
- Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna della documentazione;
- Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella disponibilità dei dati di tutte le prescrizioni registrate, decorsi i 30 giorni previsti nel Capitolato Tecnico;
- Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna in caso di nuova elaborazione in seguito ad eccezione sollevata dall'Azienda ULSS per insufficiente qualità nella rilevazione decorsi i 7 giorni previsti nel Capitolato Tecnico;
- Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella correzione degli errori rilevati nelle funzioni applicative o nelle informazioni messe a disposizione dall'applicativo web di gestione e controllo decorse le 24 ore previste nel Capitolato Tecnico;

- Euro 200,00 per ogni ORA/giorno di ritardo nell'assistenza e manutenzione, rispetto ai tempi di intervento e ai tempi di risoluzione stabiliti rispettivamente a ORE/giorni nel Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.
L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Azienda Sanitaria interessata alla fornitura; a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda sanitaria destinataria della fornitura ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto dell'Azienda destinataria della fornitura a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).
Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta l'Appaltatore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore ;

- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all'art 5 (esecuzione del contratto); ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto*;*
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 16.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

In particolare, ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, sempre con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o PEC, esercitare il predetto diritto di recedere dal contratto nel caso in cui venga adottato il c.d. REGISTRO (che raccoglie le fustelle di più promemoria), fermo restando quanto previsto sul punto dal precedente articolo 6.

Art. 12 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria alla cessazione del servizio

Sia in caso di risoluzione del contratto sia in caso di cessazione dell'attività, la Ditta ha l'obbligo di restituire tempestivamente all'ULSS tutti i dati di dettaglio delle ricette/pro memoria/moduli trattati, le immagini delle ricette/dei registri/promemoria/moduli, i file di dettaglio delle distinte contabili, indicizzati secondo criteri temporali, per farmacia/esercizio commerciale e per tipologia di prescrizione, debitamente aggiornati.

Art. 13 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.
Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione del Veneto, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dall'Appaltatore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 14 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.

3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il L'Appaltatore , nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il L'Appaltatore , il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.
L'Appaltatore , in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 16 – Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita
L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti con il CRAS, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 18 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati:

- Allegato DIAGRAMMA DI GANTT

GANTT - ALLEGATO AL CAPITOLATO D'ONERI

		data puntuale di stipula	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
0	**stipula del contratto**					
1	consegna piano di attività					
2	consegna del sistema					
3	superamento della fase di test					
4	formazione					
5	migrazione dati					
6	superamento test migrazione dati					
7	attivazione e messa in produzione					
8	superamento del collaudo					